

## QUAL È LA CAPACITÀ INFORMATIVA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLE CASSE DI PREVIDENZA EX D.LGS. N. 509/94?

di Carla Morrone, Massimo Angrisani

*What about the Information Capacity of the Financial Statement of Pension Funds Established as per Legislative Decree No. 509/94?*

Il lavoro si propone di evidenziare i limiti informativi del bilancio civilistico delle casse di previdenza istituite ai sensi del d.lgs. n. 509/94.

Tali enti devono iscrivere in bilancio solo riserve pari a cinque annualità delle pensioni in essere senza rappresentare correttamente le riserve tecniche a garanzia delle pensioni che in futuro andranno erogate in virtù dei contributi incassati e riportati in bilancio nell'attivo patrimoniale.

L'omissione dell'effettivo debito pensionistico comporta una significativa perdita del contenuto informativo del bilancio civilistico di tali enti essendo tra l'altro il passivo un elemento cruciale nella valutazione della sostenibilità del sistema.

*Parole chiave:* debito pensionistico, casse di previdenza ex d.lgs. n. 509/1994, bilancio civilistico, bilancio tecnico, financial reporting.

This paper aims to highlight the limitations, in terms of information provided, related to statutory financial statements of pension funds established in accordance with Legislative Decree No. 509/1994. These entities, indeed, must report in the equity section of their balance sheets, only a reserve equal to five annuities of pensions without recording the actual reserves for future pensions due by virtue of contributions received and included in the assets section.

In our opinion, the lack of debt for future pensions in the liabilities section affects the capacity of the financial statement to provide complete and proper information to the stakeholders, with a significant impact on the possibility of evaluating the sustainability of the funds.

*Keywords:* pension liabilities, pension funds as per Legislative Decree No. 509/1994, financial statement, actuarial budget, financial reporting.

### 1. INTRODUZIONE

Obiettivo del presente lavoro è identificare le informazioni fornite dal bilancio d'esercizio e dal bilancio tecnico delle casse di previdenza privatizzate con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 al fine di evidenziare i limiti informativi del bilancio civilistico con particolare riferimento al debito pensionistico. Alla luce delle analisi effettuate, si ritiene necessario integrare i dati del bilancio d'esercizio per ottenere un'informativa adeguata circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente.

---

Carla Morrone, Università degli Studi di Napoli "Parthenope", Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici, Via Generale Parisi 13, 80132 Napoli; carla.morrone@uniparthenope.it.

Massimo Angrisani, Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Metodi e Modelli per l'Economia, il Territorio e la Finanza, Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma; massimo.angrisani@uniroma1.it.

## 2. OVERVIEW DEL SISTEMA PREVIDENZIALE

Il primo pilastro del sistema previdenziale italiano (Jessoula, 2009) è affidato – come previsto dalla Costituzione – a «organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato» (art. 38 della Costituzione) (Cellini, 2004), che per i liberi professionisti si sostanziano nelle casse di previdenza<sup>1</sup> (Piccininno, 2005). In Italia, esistono due tipologie di casse (Renzi, 2013; Guttadauro, 2019): le cosiddette “vecchie casse”, ossia quelle privatizzate (Prosperetti, 2010) con il D.Lgs. n. 509/1994, e le cosiddette “nuove casse”, istituite con il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

L'indagine del presente lavoro è limitata agli enti con personalità giuridica di diritto privato previsti dal D.Lgs. n. 509/1994 (Calzolaio, 2013) e che oggi adottano un metodo di calcolo contributivo (Foglia, 2012), ossia a regime calcolano le pensioni sulla base dei contributi previdenziali versati nel corso della vita professionale attiva e non sulla base delle “ultime” retribuzioni, come invece avviene nel caso di calcolo retributivo e con un sistema finanziario di gestione, nominalmente, a ripartizione (Kemp e Patel, 2011). Il metodo di gestione finanziaria a ripartizione prevede che con i contributi versati dagli attivi in un determinato anno si pagano le rendite pensionistiche dello stesso anno; tale sistema si basa, pertanto, sulla solidarietà intergenerazionale (Angrisani, 2003). Il sistema alternativo è quello a capitalizzazione; quest'ultimo prevede che ai pensionati le rendite siano pagate mediante la capitalizzazione dei contributi da loro versati.

Si osservi che, sebbene il sistema sia definito a ripartizione, questo non è un sistema a ripartizione pura, ma presenta attualmente una componente a capitalizzazione poiché ad oggi il saldo della gestione corrente non è nullo e gli enti stanno accumulando patrimonio (Angrisani, 2003; Faioli, Raitano, 2014). Tale situazione è destinata a “rovesciarsi” nel futuro, quando i saldi correnti risulteranno, infatti, più o meno pesantemente negativi.

Nella tabella in calce si riportano i saldi previdenziali relativi ai bilanci civilistici 2017, pari alla differenza tra i contributi incassati nell'anno e le prestazioni erogate sia ai fini assistenziali sia pensionistici, e i patrimoni al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 delle principali “vecchie casse”.

<sup>1</sup> Borsa Italiana definisce le casse di previdenza gli enti che come principale attività esercitano quella relativa alla riscossione e gestione dei contributi previdenziali e assistenziali dei loro iscritti (cfr. <https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/casse-di-previdenza.htm>).

Tabella 1. Saldi previdenziali vecchie casse

Casse D.Lgs. n. 509/94	Saldo previdenziale 2017 (€)	Patrimonio netto 2017 (€)	Patrimonio netto 2016 (€)	Δ patrimonio netto (€)
Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali	779.790.085	11.159.530.616	10.244.277.905	915.252.711
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dottori commercialisti	473.695.155	7.577.238.534	6.940.507.968	636.730.566
Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri	51.633.003	2.323.199.907	2.287.019.429	36.180.478
Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti	430.778.982	10.112.838.854	9.498.046.568	614.792.286
Cassa nazionale del notariato	82.605.846	1.433.830.592	1.411.355.192	22.475.400
Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali	104.639.573	2.306.359.871	2.261.340.508	45.019.363
Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio	138.994.564	4.821.842.066	4.670.879.193	150.962.873
Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro	80.457.936	1.115.821.847	1.025.198.968	90.622.879
Ente nazionale di previdenza e assistenza medici	1.025.181.154	19.739.095.341	18.429.642.336	1.309.453.005
Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti	115.318.367	2.371.448.638	2.233.146.525	138.302.113
Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari	53.580.876	608.115.960	552.640.338	55.475.622
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura	47.559.076	120.214.678	113.359.061	6.855.617

### 3. IL REPORTING DELLE CASSE: BILANCIO TECNICO E CIVILISTICO

Le principali attività di *reporting*, in materia economico-finanziaria, effettuate dalle casse di previdenza si concretizzano nella redazione del bilancio civilistico o d'esercizio, redatto annualmente con dati a consuntivo, e del bilancio tecnico, redatto con cadenza almeno triennale<sup>2</sup> con dati previsionali<sup>3</sup>.

Il bilancio civilistico è uno strumento di informazione per tutti gli stakeholder (Ama-duzzi, 1971; Capaldo, 1998) e può essere redatto facendo riferimento a diversi criteri (Moretti, 2004; Quagli, 2017). In Italia, normalmente, le società quotate, le società con

<sup>2</sup> L'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2017 prevede inoltre che il bilancio tecnico deve essere redatto anche in occasione dell'adozione di modifiche statutarie o regolamentari che abbiano conseguenze rilevanti sull'evoluzione della gestione economica e finanziaria dell'ente.

<sup>3</sup> "Gli enti sono tenuti a verificare annualmente che le risultanze del bilancio consuntivo siano in linea con quelle tecnico-finanziarie" (art. 6, comma 4 del D.M. 29 novembre 2007)

strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, le banche e gli intermediari finanziari sottoposti al controllo di Banca d'Italia utilizzano i principi contabili internazionali (International Accounting Standards, IAS, e International Financial Reporting Standards, IFRS), mentre le società non quotate fanno riferimento a quanto stabilito dal Codice civile e dai principi contabili nazionali. Peraltro, vi è da dire che i due standard contabili si stanno progressivamente allineando e, quindi, molte delle differenze del passato non sono più tali.

I bilanci civilistici delle casse di previdenza sono generalmente redatti in conformità alle disposizioni contenute nel Codice civile, utilizzando i criteri dettati per le imprese commerciali, opportunamente adattati – in assenza di una specifica normativa – alla tipicità degli enti previdenziali privatizzati (Bianchi, 2014).

Il bilancio tecnico, come disposto dall'art. 2 del D.M. 29 novembre 2007, è un documento contenente “le informazioni sulla normativa di riferimento vigente alla data di elaborazione, sul sistema finanziario di gestione, sui dati demografici economici e finanziari, sulle basi tecniche adottate e sulla metodologia utilizzata per le valutazioni”.

In altre parole, il bilancio tecnico è il documento che, evidenziando l'incidenza delle variabili demografiche, economiche e finanziarie, valuta in termini previsionali la sostenibilità prospettica di medio-lungo periodo e l'efficienza, ossia l'attenzione all'equità intergenerazionale, del sistema previdenziale.

Con particolare riferimento all'equità intergenerazionale, che consiste nella logica di garantire nel tempo il mantenimento del rapporto tra i contributi versati dai professionisti e le prestazioni erogate dalle casse (Angrisani, 2004), si rappresenta che in Italia non si è posta la dovuta attenzione mancando indicazioni pratiche finalizzate all'effettiva realizzazione<sup>4</sup>.

È palese che, essendo il bilancio tecnico un documento previsionale, chi lo redige deve individuare le basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie più appropriate in riferimento all'orizzonte temporale di proiezione, che, come previsto dal D.M. 29 novembre 2007, è pari a 50 anni (“[...] è opportuno che il bilancio tecnico sviluppi, per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine, proiezioni dei dati su un periodo di cinquanta anni in base alla normativa vigente alla data dell'elaborazione [...]”). In merito alla definizione delle ipotesi demografiche, macroeconomiche e finanziarie, si precisa che il comma 2 dell'art. 2 del D.M. 29 novembre 2007 prevede che la stessa sia “effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nel successivo art. 3”, sebbene, qualora vi siano elementi di specificità tali per cui l'adozione di dette ipotesi risulti non appropriata o poco prudentiale, il bilancio tecnico può essere redatto sulla base di assunti diversi. In questa seconda ipotesi, tuttavia, nella relazione a corredo del bilancio tecnico, si devono dettagliare le ragioni per le quali la scelta delle ipotesi differisce da quanto indicato nell'art. 3 fornendo anche le proiezioni basate sulle ipotesi di cui all'art. 3.

In allegato al D.M. 29 novembre 2007 vi sono i due schemi, analitico e sintetico, da utilizzare per la redazione del bilancio tecnico assumendo quale base contabile i dati dell'ultimo bilancio d'esercizio disponibile.

Il primo, bilancio tecnico analitico (BTA), riporta le proiezioni stimate anno per anno, per l'intero periodo di simulazione.

<sup>4</sup> In Svezia, per esempio, il tema dell'equità intergenerazionale è affrontato in maniera puntuale già nel cosiddetto “Orange report 2001” (cfr. National Social Insurance Board, 2002).



#### 4. I LIMITI INFORMATIVI DEL BILANCIO CIVILISTICO

L'art. 2423 c.c., come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139, afferma che il bilancio civilistico è composto da:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- rendiconto finanziario;
- nota integrativa.

Afferma inoltre che, “se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”.

È quindi evidente come l'obiettivo del bilancio d'esercizio sia quello di rappresentare in maniera unitaria, chiara e completa la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle organizzazioni. Nel contesto in esame, elemento cruciale per garantire un'adeguata *disclosure* della situazione patrimoniale e finanziaria delle casse di previdenza è la quantificazione delle passività e in particolare del debito relativo alle prestazioni pensionistiche future. Tale debito, per gli enti che utilizzano un metodo di calcolo contributivo, dovrebbe – in linea di principio – essere stimato calcolando per ciascun attivo il proprio montante contributivo e, per i pensionati, il valore attuale atteso delle prestazioni che si suppone di dover pagare sulla base delle aspettative di vita dei pensionati stessi e/o dei loro superstiti aventi diritto.

Benché detta passività non costituisca un debito in base alla definizione dell'Organismo Italiano Contabilità (OIC) n. 19 (“I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti”), si ritiene che la peculiarità degli enti in analisi faccia sì che questa vada evidenziata in bilancio con specifiche modalità appositamente identificate.

Dall'analisi dei bilanci civilistici delle “vecchie casse”, invece, emerge un passivo patrimoniale assolutamente privo di tale dato in quanto la legge richiede esclusivamente il possesso di una riserva pari a cinque annualità di prestazioni<sup>5</sup>. Il bilancio d'esercizio – senza considerare i debiti che, seppur non ancora sorti per l'assenza dell'evento in capo al professionista che genera la prestazione, sorgeranno in futuro in virtù dei contributi già versati e iscritti nell'attivo patrimoniale tra i crediti verso iscritti o per contributi – riporta esclusivamente il debito previdenziale relativo ai trattamenti pensionistici maturati e non deliberati o pagati alla data di chiusura del bilancio e/o un fondo rischi relativo agli oneri finanziari derivanti dalle indennità di cessazione da erogare agli iscritti che nell'anno hanno raggiunto l'età pensionabile.

Il vizio logico derivante da tale asimmetria nonché l'opacità dell'informazione appaiono evidenti e in grado di dare luogo a gravi distorsioni in ordine alla capacità informativa del documento consuntivo in esame.

<sup>5</sup> L'art. 1 del d.lgs. n. 509/94 inserisce tra i criteri alla base dello statuto e dei regolamenti delle Casse la “previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere”.



## 5. CONCLUSIONI

Alla luce delle analisi effettuate, è palese che i contenuti dei bilanci civilistici delle “vecchie casse” debbano essere rivisti al fine di considerare le promesse pensionistiche contratte (Rosa, 2012). Si evidenzia, infatti, come l’attuale composizione del bilancio d’esercizio non sia in grado di rappresentare in maniera adeguata la situazione economica, finanziaria e patrimoniale degli enti e come essa fornisca elementi fuorvianti per valutare la sostenibilità di lungo periodo. Per avere un quadro circa le prospettive future, sarebbe indispensabile sia un miglioramento dei contenuti informativi dei bilanci tecnici e civilistici, sia una lettura congiunta degli stessi, che tuttavia sono emessi con cadenze periodiche diverse e in momenti differenti dell’anno.

Con particolare riferimento al bilancio tecnico è quindi necessario il superamento degli attuali limiti che ne fanno un documento di tipo esclusivamente previsionale al fine di renderlo un documento utile anche per la valutazione del debito pensionistico in un’ottica attuariale.

Ulteriori ricerche potrebbero essere utili per definire in maniera puntuale un principio contabile che consenta di introdurre nel bilancio d’esercizio la stima del debito pensionistico.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AMADUZZI A. (1971), *Tematica sui bilanci delle società azionarie*, Kappa, Roma.
- ANGRISANI M. (2003), *Modello di gestione e condizioni di equilibrio*, in “Quale modello previdenziale per una professione in evoluzione”, Convegno Nazionale Inarcassa (Torino, 3-4 luglio 2003).
- ANGRISANI M. (2004), *Equità, solidarietà intergenerazionale ed equilibrio di gestione*, in “Equità intergenerazionale: utopia o realtà?”, 4° Convegno Nazionale ENPAV (Savona, 23-25 ottobre 2003).
- BIANCHI M.T., NARDECCHIA A., TANCIONI F. (2014), *Pension Fund's Corporate and Economic Profiles*, “International Business Research”, 7.11, pp. 181-9.
- CALZOLAIO S. (2013), *Le casse previdenziali private sono amministrazioni pubbliche (anche se non ce lo chiede l'Europa)* (Consiglio di Stato, sezione quarta, 28 novembre 2012, n. 6014). Con nota, “Rivista di diritto della sicurezza sociale”, 1, pp. 221-40.
- CAPALDO P. (1998), *Reddito, capitale e bilancio di esercizio. Una introduzione*, Giuffrè, Milano.
- CELLINI R. (2004), *Politica economica. Introduzione ai modelli fondamentali*, McGraw-Hill, Milano.
- FAIOLI M., RAITANO M. (2014), *Il patto tra generazioni nel sistema di previdenza degli agenti di commercio*, “Rivista di diritto della sicurezza sociale”, 3, pp. 333-64.
- FOGLIA L. (2012), *Totalizzazione dei periodi assicurativi e sistema di calcolo contributivo per le casse previdenziali privatizzate: i primi effetti della legge n. 214/2011 (nota a c. Cost. 20 gennaio 2012, n. 8)*, “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, 2, pp. 390-408.
- GUTTAUDARO G. (2019), *Le Casse professionali dei liberi professionisti*, Infoprevidenza, in <https://www.infoprevidenza.it/le-casse-professionali-dei-liberi-professionisti/>; consultato il 17 giugno 2019.
- JESSOULA M. (2009), *La politica pensionistica*, il Mulino, Bologna.
- KEMP M. H. D., PATEL C. C. (2011), *Entity-wide risk management for pension funds. A discussion paper*, Paper presented to the Institute and Faculty of Actuaries, in <http://www.actuaries.org.uk/system/files/documents/pdf/ermforpensionfundscombined.pdf>; consultato il 9 novembre 2019.
- MORETTI P. (2004), *Finalità e destinatari di un bilancio IAS*, “Corriere Tributario”, 33, pp. 2593-9.
- NATIONAL SOCIAL INSURANCE BOARD (2002), *The Swedish Pension System. Annual Report 2001*, Riksförsäkringsverket.
- PICCININNO S. (2005), *Autonomia normativa degli enti previdenziali di diritto privato e disorientamenti giurisprudenziali*, “Rivista di diritto della sicurezza sociale”, 3, pp. 573-80.
- PROSPERETTI G. (2010), *L'autonomia delle casse dei liberi professionisti*, “Lavoro e previdenza oggi”, 10, pp. 935-49.
- QUAGLI A. (2017), *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli, Torino.

- RENZI A. (2013), *Sulla funzione pubblicistica delle casse previdenziali private*, "Rivista di diritto della sicurezza sociale", 2, pp. 391-404.
- ROSA P. (2012), *Il debito previdenziale: nozione, misurazione e conseguenze de iure condendo*, Diritto e Giustizia, Il quotidiano di informazione giuridica, Giuffrè Francis Lefebvre, in [http://www.dirittoegiustizia.it/news/12/0000055566/Il\\_debito\\_previdenziale\\_nozione\\_misurazione\\_e\\_conseguenze\\_de\\_iure\\_condendo.html](http://www.dirittoegiustizia.it/news/12/0000055566/Il_debito_previdenziale_nozione_misurazione_e_conseguenze_de_iure_condendo.html); consultato il 10 aprile 2019.